



BNP PARIBAS

TERMINI E CONDIZIONI

I Titoli offerti e/o quotati ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione dei certificates denominati “Equity Protection Certificates”, depositato presso la CONSOB in data 11 novembre 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0087769/13 del 7 novembre 2013 (il “Prospetto di Base”), sono disciplinati dai relativi termini e condizioni (i “Termini e Condizioni”), così come di volta in volta integrati dalle Condizioni Definitive (i “Termini e Condizioni dei Titoli”) ovvero successivamente modificati a seguito di richieste del gestore del mercato regolamentato ove i certificates sono portati a quotazione ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie. La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute al paragrafo “comunicazioni”.

Art. 1 Informazioni riguardanti i *Certificates*

(i) Descrizione

I *Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, per i quali Borsa Italiana S.p.A. ha espresso giudizio di ammissibilità a quotazione sul comparto SeDeX con provvedimento n. 6527 dell’11 dicembre 2009.

Il Sottostante degli *Equity Protection Certificates* è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa, il Lotto Minimo di Sottoscrizione, il Lotto Minimo di Esercizio ed il Lotto Minimo di Negoziazione verranno indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

I *Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico a scadenza) ovvero alla Data di Scadenza Anticipata Automatica, ove prevista nelle Condizioni Definitive.

I *Certificates* possono essere:

I. del tipo "quanto" (i **Quanto Equity Protection Certificates**), ossia *Certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta del mercato di riferimento, viene sempre valorizzato in Euro. I **Quanto Equity Protection Certificates**, quindi, permettono all’investitore di neutralizzare il rischio di cambio (il **Rischio di Cambio**) derivante da fluttuazioni del Tasso di Cambio; o

II. del tipo "non quanto" (i **Non Quanto Equity Protection Certificates**); la cui valuta del Sottostante deve essere convertita in Euro per la determinazione dell’Importo di Liquidazione, qualora ne ricorrono i presupposti. In particolare si evidenzia che nel caso di *Equity Protection* di tipo *Non-Quanto* la Valuta di Riferimento del Sottostante può essere diversa dall’Euro che rappresenta invece la Valuta di Liquidazione dei *Certificates*. In tal caso il Valore di Riferimento del Sottostante - rilevato alle date di osservazione prestabilite - sarà espresso in una valuta diversa dall’Euro. Tale valore pertanto dovrà essere convertito in Euro alla medesima Data di Osservazione - sulla base del relativo Tasso di Cambio - ed il valore così ottenuto verrà utilizzato ai fini della determinazione dell’Importo di Liquidazione. L’investimento nei *Equity Protection Certificates* di tipo *Non-Quanto*, può comportare rischi riguardanti il Tasso di Cambio (cfr. “Rischio di cambio”).

La modalità di determinazione dell'Importo di Liquidazione dipende dal Valore di Riferimento Finale del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.

Nella determinazione dell'Importo di Liquidazione i *Certificates* prevedono la fissazione di un **Livello di Protezione**. Il Livello di Protezione rappresenta la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante indicata nelle Condizioni Definitive.

I *Certificates* prevedono una protezione dell'Importo Nozionale del Certificate (il **Fattore di Protezione**) nella misura percentuale indicata nelle Condizioni Definitive qualora il Valore di Riferimento Finale dovesse risultare pari o inferiore al Livello di Protezione. Tale valore è stabilito in modo discrezionale dall'Emittente e potrà essere fissato dall'Emittente in misura indipendente rispetto al Livello di Protezione. Qualora il Fattore di Protezione sia inferiore al 100% in tal caso l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore rispetto all'Importo Nozionale dei Certificates qualora si dovesse applicare il Fattore di Protezione.

Nelle Condizioni Definitive potrebbe essere indicata una percentuale di partecipazione applicabile alla *performance* del Sottostante diversa dal 100% (il **Fattore di Partecipazione**) nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione.

Pertanto, il rendimento dei *Certificates* dipenderà anche da tale percentuale. Ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione si evidenzia che qualora vi sia una performance negativa del Sottostante e sia previsto un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, in tal caso il Fattore di Partecipazione inferiore a 100% avrebbe l'effetto di ridurre la perdita (si rinvia all'ipotesi di seguito descritta alla lett.B). Nel caso, invece, di una *performance* positiva del Sottostante e di un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, in tal caso la presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore a 100%, avrà l'effetto di ridurre l'Importo di Liquidazione.

Gli *Equity Protection Certificates* prevedono alla scadenza un Importo di Liquidazione determinato con le seguenti modalità:

- i) A) qualora alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come segue:

Importo Nozionale del Certificate maggiorato di un ammontare pari all'Importo Nozionale moltiplicato per il prodotto tra il Fattore di Partecipazione e la variazione percentuale del Sottostante che si ottiene sottraendo dal Valore di Riferimento Finale il Valore di Riferimento Iniziale, e dividendo quanto ottenuto per il Valore di Riferimento Iniziale;

B) Si precisa tuttavia che qualora il Valore di Riferimento Finale del Sottostante risulti compreso tra il Livello di Protezione (escluso), ed il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante, la variazione percentuale del Sottostante risulterà negativa per cui l'Importo di Liquidazione risulterà inferiore all'Importo Nozionale del *certificate*. In particolare l'Importo Nozionale del *certificate* risulterà diminuito del valore ottenuto moltiplicando l'Importo Nozionale medesimo per la variazione percentuale negativa del Sottostante, previa applicazione del Fattore di Partecipazione. Infine si evidenzia che in tale ipotesi la perdita rispetto all'Importo Nozionale dei *Certificates* non sarà comunque maggiore rispetto a quella conseguente all'utilizzo - ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione – di un Fattore di Protezione inferiore al 100%.

- ii) qualora alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento Finale del Sottostante sia pari o inferiore al Livello di Protezione (*performance negativa del Sottostante a scadenza*), l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come:

Importo Nozionale del Certificate moltiplicato per il Fattore di Protezione. L'investitore riceverà quindi una percentuale predeterminata dell' Importo Nozionale del Certificate, nonostante l'andamento negativo del Sottostante rispetto al Livello di Protezione. Pertanto, in questo caso l'investitore potrebbe registrare una perdita parziale rispetto all'Importo Nozionale del Certificate.

Inoltre la **performance del Sottostante**, intesa quest'ultima come variazione percentuale del Sottostante, sarà determinata, come specificato nelle Condizioni Definitive, mediante l'utilizzo dell'Opzione europea o mediante l'utilizzo dell'Opzione asiatica, come di seguito descritte:

- **Opzione europea:** la *performance* del Sottostante verrà determinata sulla base del confronto tra il Valore di Riferimento puntuale del Sottostante alla Data di Valutazione e il Valore di Riferimento Iniziale.
- **Opzione asiatica:** la *performance* del Sottostante verrà determinata sulla base del confronto tra la media aritmetica dei Valori di Riferimento del Sottostante rilevati alle Date di Osservazione Intermedie e il Valore di Riferimento Iniziale.

Inoltre ove specificato nelle Condizioni Definitive, i *Certificates* possono prevedere la fissazione di un livello massimo all'Importo di Liquidazione (**Cap**) che può essere determinato nei modi seguenti:

- i *Certificates* possono prevedere la fissazione di un livello massimo all'Importo di Liquidazione (**Cap**) individuato come prodotto tra l'Importo Nozionale del *certificate* ed una percentuale predeterminata: in tal caso, l'Importo di Liquidazione non potrà eccedere l'ammontare in tal modo definito.

Di conseguenza, in tale caso, la possibilità per l'investitore di profittare della *performance* positiva del Sottostante sarà limitata e non potrà superare il valore stabilito dall'Emissente come **Cap**.

- i *Certificates* possono prevedere la fissazione di un massimo derivante dall'applicazione di un' **Opzione Uplifter**. In tale ipotesi il valore del **Cap** – che dovrà essere moltiplicato per l'Importo Nozionale dei *Certificates* ai fini della determinazione dell'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione – sarà prescelto come il valore maggiore tra un valore prefissato (il **Cap Uplifter**) e la *performance* di un ulteriore Sottostante appartenente ad una delle tipologie descritte nell'art. 15.2 (il **Sottostante Cap**) diverso rispetto al Sottostante dei *Certificates*, alla Data di Osservazione del Sottostante **Cap**.

Pertanto, in tale caso, l'Importo di Liquidazione dipenderà non solo dalla *performance* del Sottostante dei *Certificates* bensì anche dalla *performance* di un ulteriore Sottostante appartenente ad una delle tipologie descritte nell'art.15.2 (il Sottostante **Cap**) da cui dipenderà la determinazione del **Cap**.

- i *Certificates* possono prevedere la fissazione di un massimo derivante dall'applicazione di un' **Opzione Stellar**. In tale ipotesi il **Cap** sarà applicato alla *performance* del singolo Componente e non già alla *performance* del Paniere unitariamente considerato, e verrà preso in considerazione il valore minore tra un **Cap** prefissato (**Local Cap**) e la *performance* del singolo Componente. La *performance* del singolo Componente verrà determinata mediante l'utilizzo dell'Opzione europea o mediante l'utilizzo dell'Opzione asiatica.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive può essere prevista l'**Opzione Autocallable**. In tale ipotesi qualora il Valore di Riferimento del Sottostante sia pari o superiore al Valore di Scadenza Anticipata Automatica ad una data prefissata, i *Certificates* possono prevedere che, al verificarsi dell'Evento di Scadenza Anticipata Automatica, saranno liquidati in anticipo rispetto alla Data di Scadenza e l'investitore riceverà alla Data di Scadenza Anticipata Automatica, l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica pari al Prezzo di Emissione eventualmente maggiorato di un premio, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Evento di Scadenza Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: ad una delle, ovvero ad ogni, Data/e di Osservazione della Scadenza Anticipata Automatica, secondo quanto indicato nelle

Condizioni Definitive, il Valore di Riferimento del Sottostante sia pari o superiore al Valore di Scadenza Anticipata Automatica, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un Paniere, per la determinazione dell'Importo di Liquidazione potrà essere utilizzata l' **Opzione Worst-Of**.

In tale caso, l'applicazione dell'opzione di tipo *Worst-Of* comporta che, per la determinazione dell'Importo di Liquidazione, sarà presa in considerazione la peggiore tra le *performance* registrate dai vari Componenti del Paniere. In particolare, ciascuna delle *performance* del Componente sarà determinata sulla base del rapporto tra il valore finale e il valore iniziale del medesimo Componente.

Infine, ove specificato nelle Condizioni Definitive, i *Certificates* possono altresì prevedere il pagamento di uno o più importi premio (ciascuno un **Importo Premio**), in misura predeterminata, in qualsiasi momento della loro vita e/o alla Data di Scadenza (ciascuna una **Data di Pagamento dell'Importo Premio**) ovvero al verificarsi di una o più condizioni (ciascuna, una **Condizione di Pagamento dell'Importo Premio**) secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. L'entità dell'Importo Premio sarà di volta in volta specificata nelle Condizioni Definitive.

Art. 2 Variazioni del valore dell'investimento

Il valore dei *Certificates* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e alle modalità di determinazione dell'Importo di Liquidazione e, in misura meno rilevante, ad altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse, il Tasso di Cambio (nel caso degli *Equity Protection Certificates* che non siano *Quanto* con Sottostante non denominato in Euro) e la volatilità.

Art.3 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

I *Certificates* sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa ai *Certificates* è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun portatore dei *Certificates* di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo portatore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile. Qualora il Portatore sia un consumatore, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (conosciuto come Codice del Consumo), avranno giurisdizione le corti della giurisdizione in cui il Portatore ha la sua residenza o domicilio elettivo.

Art.4 Forma e trasferimento dei *Certificates*

I *Certificates* sono titoli al portatore, emessi in Italia, in regime di dematerializzazione ed accentratati presso Monte Titoli S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative.

I *Certificates* sono liberamente trasferibili mediante registrazione sui conti accesi dai depositari o da società aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e possono essere trasferiti in lotti indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie (“Lotto Minimo di Negoziazione”), o suoi multipli interi, o a seconda dei casi in misura pari ad almeno un Lotto Minimo di Negoziazione dei *Certificates*, o suoi multipli interi, determinato da Borsa Italiana.

L'Emissario si riserva il diritto di emettere, in qualsiasi momento, *Certificates* aggiuntivi alle medesime condizioni, senza approvazione dei Portatori, in modo che si consolidino con i *Certificates* già emessi a formare una singola serie fungibile insieme a questi ultimi. In questo caso il termine “*Certificates*” include anche tali *Certificates* aggiuntivi.

L'Emittente può in qualsiasi momento acquistare i *Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e può detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Certificates* così acquistati.

Art.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

I *Certificates* sono denominati in Euro.

Art.6 Carattere contrattuale dei *Certificates* (*Ranking*)

I diritti connessi ai *Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge.

Le obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei *Certificates* sono irrevocabilmente ed incondizionatamente garantite da BNP Paribas (il **Garante**).

Non esistono clausole di postergazione dei diritti inerenti i *Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

I diritti inerenti i *Certificates* sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (e.g. non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Art.7 Diritti connessi agli strumenti finanziari, compresa ogni loro limitazione, e procedura per il loro esercizio

Si rinvia all' art.1 per la descrizione dei *Certificates*

(I) Esercizio automatico a Scadenza

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio di *Certificates* (come di seguito definito) che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato è automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e trova applicazione quanto previsto di seguito. Il termine "esercizio" o termini simili si intendono riferiti ad ogni *Certificate* che viene automaticamente esercitato alla data di scadenza secondo le presenti disposizioni.

(II) Liquidazione

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Certificates* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente, o in sostituzione dal Garante, attraverso l'Intermediario Correntista l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Pagamento, ovvero dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica in caso di Scadenza Anticipata Automatica.

Ai fini dei relativi Termini e Condizioni e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione ovvero dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica è effettuato dall'Agente di Pagamento, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo il rilevante importo sul conto dell'Intermediario Correntista presso Monte Titoli. Tale pagamento è effettuato secondo le procedure proprie di Monte Titoli, come di volta in volta vigenti.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui al Paragrafo 4.1.14 dei Termini e Condizioni.

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Pagamento e l'Agente di Calcolo non sono in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi dei relativi Termini e Condizioni.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente Pagamento e dall'Agente di Calcolo, ai sensi dei relativi Termini e Condizioni hanno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso dei *Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

(III) Validità della Notifica di Rinuncia all'Esercizio

Nonostante quanto previsto al punto (I) che precede, il Portatore ha la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio automatico mediante notifica di rinuncia da inviare attraverso l'intermediario titolare del conto presso Monte Titoli S.p.A. (**l'Intermediario Correntista**).

L'Intermediario Correntista invierà la Notifica di Rinuncia all'Esercizio (redatta secondo il modello che sarà messo a disposizione dei Portatori tramite il sito web dell'Emittente e/o dei Collocatori) all'Agente di Pagamento, insieme ad una copia per l'Emittente.

La rinuncia all'esercizio dei *Certificates* viene in ogni caso eseguita in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili, inclusi i regolamenti di Borsa Italiana, di volta in volta applicabili. In particolare, la Notifica di Rinuncia all'Esercizio deve essere inviata entro le ore 10.00 della Data di Scadenza ove il Sottostante e/o i Componenti del Paniere siano costituiti da Azioni Italiane o Indici Italiani, altrimenti, entro le ore 17.00 del Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Valutazione. Una volta inviata la Notifica di Rinuncia all'Esercizio è da considerarsi irrevocabile.

Non sarà valida ogni Notifica di Rinuncia all'Esercizio che non sia stata inviata nel rispetto del presente paragrafo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Pagamento entro il limite descritto nel seguente capoverso.

Ove il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, troverà applicazione l'esercizio automatico dei *Certificates*, secondo le modalità sopra previste.

(IV) Valutazioni

La Notifica di Rinuncia all'Esercizio incompleta o tardivamente inviata è considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Notifica di Rinuncia all'Esercizio viene effettuata dall'Agente di Pagamento, di concerto con Monte Titoli, ed ha valore definitivo e vincolante per l'Emittente, per l'Intermediario Correntista e per il Portatore. Le Notifica di Rinuncia all'Esercizio ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate sono considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui una Notifica di Rinuncia all'Esercizio venga tardivamente corretta in modo ritenuto appropriato dall'Agente di Pagamento, di concerto con Monte Titoli, la Notifica di Rinuncia all'Esercizio, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Notifica di Rinuncia all'Esercizio presentata nel momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Pagamento.

Laddove l'Agente di Pagamento, di concerto con Monte Titoli, ritenga che la Notifica di Rinuncia all'Esercizio sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile all'Intermediario Correntista.

(V) Estinzione Anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso

mantenere i propri contratti di copertura sui *Certificates*, l'Emittente stesso potrà, a sua ragionevole discrezione, estinguere anticipatamente i *Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto al successivo punto denominato “Comunicazioni”.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio Intermediario Correntista, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Termini e Condizioni, per ogni *Certificate* detenuto, un importo corrispondente all'equo valore di mercato dello stesso, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento viene effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute al successivo punto denominato “Comunicazioni”.

(VI) Rischi di esercizio e di liquidazione

L'esercizio e la liquidazione dei *Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Pagamento, così che l'Emittente, l'Agente di Pagamento e l'Agente di Calcolo non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sia loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Pagamento e l'Agente di Calcolo non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni verso Monte Titoli o altro sistema di gestione centralizzata per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *Certificates*.

(VII) Spese

Qualunque tassa, imposta, commissione e/o Spesa eventualmente dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio di ciascun *Certificate* (comprese quelle dovute all'intermediario negoziatore) sono a carico del rispettivo Portatore.

(VIII) Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (**il Sostituto**) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Certificates*, siano garantite da BNP Paribas, che si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a garantire tali obbligazioni sottoscrivendo la garanzia fornita in bozza a Borsa Italiana S.p.A. in sede di rilascio del giudizio di ammissibilità del Programma;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;
- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto al successivo punto denominato “Comunicazioni”.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nei Termini e Condizioni va interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

(IX) Lotto Minimo di Esercizio

Il numero di *Certificates* esercitati non può essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle Condizioni Definitive, o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare i *Certificates* in violazione della presente disposizione è nullo e inefficace.

(X) Comunicazioni

L'Emittente non intende diffondere informazioni sul Sottostante successivamente all'emissione.

Ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai *Certificates* si intende valida se pubblicata attraverso il sito internet dell'Emittente indicato nelle Condizioni Definitive o secondo le ulteriori modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A seguito dell'ammissione a quotazione dei *Certificates*, qualsiasi cambiamento/modifica o informazione sostanziale connessa ai *Certificates* è pubblicata da Borsa Italiana S.p.A., tramite avviso secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, posto che la revoca del mandato diviene efficace solo successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute nel presente paragrafo.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Pagamento ovvero di nominare ulteriori Agenti di Pagamento, posto che la revoca del mandato diviene efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Pagamento. La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Pagamento deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute nel presente paragrafo.

L'Agente di Pagamento agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Art.8 Autorizzazioni (ulteriori emissioni)

Il Programma è stato costituito e i *Certificates* saranno offerti e/o quotati in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 23 maggio 2013.

Le Condizioni Definitive contengono eventuali specifiche autorizzazioni che siano state adottate per l'emissione, l'offerta e/o la quotazione dei *Certificates* ai sensi del presente Prospetto di Base, qualora diverse dalla, e/o ulteriori rispetto alla, generale autorizzazione conferita per l'approvazione del presente Prospetto di Base.

Art.8.1 Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere, in qualsiasi momento, *Certificates* aggiuntivi alle medesime condizioni, senza approvazione dei Portatori, in modo che si consolidino con i *Certificates* già emessi a formare una singola serie fungibile insieme a questi ultimi. In questo caso il termine "*Certificates*" include anche tali *Certificates* aggiuntivi.

Art.9 Data di Emissione

La Data di Emissione è indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione di *Certificates*.

Art.10 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

I *Certificates* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei Paesi in cui i *Certificates* dovessero essere negoziati successivamente alla quotazione.

I *Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, né la negoziazione dei *Certificates* è stata approvata dalla CFTC ai sensi del *Commodity Exchange Act*. Nessun *Certificate*, o diritto o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a *U.S. persons* (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Certificate* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui ad indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; per *U.S. person* si intende (i) una persona fisica con residenza negli Stati Uniti d'America o di cittadinanza statunitense; (ii) una società di capitali, una società di persone o altra persona giuridica di diritto statunitense o costituita negli Stati Uniti d'America o in qualunque loro ripartizione politico-amministrativa, ovvero che abbia la principale sede operativa negli Stati Uniti d'America; (iii) qualsiasi proprietà o trust che sia soggetta all'imposta federale statunitense sui redditi, indipendentemente dalla fonte di reddito; (iv) ogni *trust* nel caso in cui sia possibile a un tribunale statunitense esercitare poteri di supervisione primaria sulla sua amministrazione e se uno o più amministratori statunitensi del *trust* sono autorizzati a controllare tutte le decisioni sostanziali dello stesso; (v) un fondo previdenziale istituito a beneficio di dipendenti, dirigenti o titolari d'impresa di una società di capitali, di una società di persone o altra persona giuridica di cui al precedente punto (ii); (vi) ogni persona giuridica organizzata principalmente per effettuare investimenti passivi, nella quale i soggetti descritti nei punti da (i) a (v) detengano una quota di almeno il 10%, qualora detta persona giuridica sia stata costituita da tali soggetti principalmente a fini di investimento in un fondo in materie prime il cui gestore sia esente dall'osservanza di alcuni requisiti contenuti nella Parte 4 del Regolamento, in quanto i partecipanti non sono soggetti statunitensi; (vii) ogni altro *U.S. person* nell'accezione definita nella *Regulation S* del *Securities Act* e successive modificazioni, ovvero nel regolamento adottato ai sensi del *Commodity Exchange Act*.

Art.11 Data di Scadenza e Data di Esercizio

(i) Data di Scadenza

Le informazioni sulla Data di Scadenza dei *Certificates* sono fornite nelle pertinenti Condizioni Definitive.

(ii) Data di Esercizio

La Data di Esercizio è indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive; essa corrisponde alla Data di Scadenza e/o alla Data di Scadenza Anticipata Automatica.

Art.12 Descrizione delle modalità di regolamento dei *Certificates*

I *Certificates* sono opzioni di stile europeo con regolamento in contanti ed il loro esercizio è automatico a scadenza. L'investitore ha la facoltà di comunicare all'Emissore la propria volontà di rinunciare anticipatamente all'esercizio dei *Certificates* prima della scadenza, inviando una Notifica di Rinuncia all'Esercizio secondo quanto precisato al precedente punto denominato "Validità della Notifica di Rinuncia all'Esercizio".

In caso si verifichi l'Evento di Scadenza Anticipata Automatica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, i *Certificates* saranno rimborsati anticipatamente e gli investitori riceveranno alla relativa Data di Scadenza Anticipata Automatica, l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica, pari al Prezzo di Emissione eventualmente maggiorato di un premio, come eventualmente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Art.13 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, la data di pagamento o di consegna, e il metodo di calcolo.

L'Importo di Liquidazione, calcolato secondo il metodo di calcolo e le modalità indicate qui di seguito, è pagato agli investitori alla Data di Pagamento specificata nelle Condizioni Definitive.

In caso sia previsto un Evento di Scadenza Anticipata Automatica, i *Certificates* saranno rimborsati anticipatamente e gli investitori riceveranno alla relativa Data di Scadenza Anticipata Automatica, l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica.

L'eventuale Importo Premio specificato nelle Condizioni Definitive è pagato agli investitori alle Date di Pagamento dell'Importo Premio indicate nelle Condizioni Definitive ovvero al verificarsi della Condizione di Pagamento dell'Importo Premio, come descritta nelle Condizioni Definitive.

Art.13.1 Importo di Liquidazione

In termini più specifici, a seguito dell'esercizio (automatico) a scadenza dei *Certificates*, l'investitore ha il diritto di ricevere un importo in Euro (**l'Importo di Liquidazione**), determinato come segue.

Ai fini delle formule che seguono, varranno le seguenti definizioni, aggiuntive rispetto a quelle contenute nel Regolamento dei *Certificates*:

VRS_{Finale} indica il Valore di Riferimento Finale.

VRS_{Iniziale} indica il Valore di Riferimento Iniziale.

VRS_{Medio} indica il Valore di Riferimento Medio.

I) Importo di Liquidazione in assenza di Cap

(A) Performance positiva del Sottostante a scadenza

Qualora alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione verrà calcolato sulla base della seguente formula:

a) ove nelle Condizioni Definitive sia prevista la *performance europea*,

$$\text{Importo Nozionale} + [\text{Importo Nozionale} \times \text{Fattore di Partecipazione} \times \left(\frac{\text{VRS}_{\text{Finale}}}{\text{VRS}_{\text{Iniziale}}} - 1 \right)]$$

b) ove nelle Condizioni Definitive sia prevista la *performance asiatica*,

$$\text{Importo Nozionale} + [\text{Importo Nozionale} \times \text{Fattore di Partecipazione} \times \left(\frac{\text{VRS}_{\text{Medio}}}{\text{VRS}_{\text{Iniziale}}} - 1 \right)]$$

(B) Performance negativa del Sottostante a scadenza

Qualora alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento Finale del Sottostante sia pari o inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione verrà calcolato sulla base della seguente formula:

Importo Nozionale x Fattore di Protezione

II) Importo di Liquidazione in presenza di Cap

(A) Performance positiva del Sottostante a scadenza

Qualora alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione verrà calcolato sulla base della seguente formula:

a) ove nelle Condizioni Definitive sia prevista la *performance europea*,

$$\text{Min} [\text{Importo Nozionale} + (\text{Importo Nozionale} \times \text{Fattore di Partecipazione} \times \left(\frac{\text{VRS}_{\text{Finale}}}{\text{VRS}_{\text{Iniziale}}} - 1 \right)) ; \text{Importo Nozionale} \times \text{Cap}]$$

b) ove nelle Condizioni Definitive sia prevista la *performance asiatica*,

$$\text{Min} [\text{Importo Nozionale} + (\text{Importo Nozionale} \times \text{Fattore di Partecipazione} \times \left(\frac{\text{VRS}_{\text{Medio}}}{\text{VRS}_{\text{Iniziale}}} - 1 \right)) ; \text{Importo Nozionale} \times \text{Cap}]$$

(B) *Performance negativa del Sottostante a scadenza*

Qualora alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento del Sottostante sia pari o inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{Importo Nozionale} \times \text{Fattore di Protezione}$$

Rendimento nel caso in cui i *Certificates* siano indicizzati ad un Paniere di Sottostanti

Ove il Sottostante sia costituito da un Paniere, $\text{VRS}_{\text{Iniziale}}$, $\text{VRS}_{\text{Finale}}$ e $\text{VRS}_{\text{Medio}}$ avranno il seguente significato.

a) ove nelle Condizioni Definitive sia prevista la *performance europea*,

$\text{VRS}_{\text{Iniziale}}$ indica il Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, calcolato come segue:

$$\sum_{i=1}^{i=[n]} w_i \times (\text{Componente}_{i \text{ Initial}} / \text{Componente}_{i \text{ Initial}}) \times \text{Importo Nozionale};$$

dove:

$\text{Componente}_{i \text{ Iniziale}}$ indica il Valore di Riferimento Iniziale del Componente_i del Paniere.

n indica il numero dei Componenti del Paniere.

W_i indica il peso del singolo Componente del Paniere.

$\text{VRS}_{\text{Finale}}$ indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere, calcolato come segue:

$$\sum_{i=1}^{i=[n]} w_i \times (\text{Componente}_{i \text{ Final}} / \text{Componente}_{i \text{ Initial}}) \times \text{Importo Nozionale};$$

dove:

$\text{Componente}_{i \text{ Finale}}$ è (i) il Valore di Riferimento Finale del Componente_i del Paniere ovvero (ii) ove sia prevista l'opzione *Stellar*, il minor valore tra il Local Cap e il Valore di Riferimento Finale del Componente_i del Paniere, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive.

Local Cap indica l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, ovvero determinato sulla base della *performance* realizzata dal Sottostante *Cap* secondo la formula indicata nelle Condizioni Definitive;

b) ove nelle Condizioni Definitive sia prevista la *performance* asiatica,

VRS_{Iniziale} indica il Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, calcolato come segue:

$$\sum_{i=1}^{i=[n]} w_i \times (\text{Componente}_{i \text{ Initial}} / \text{Componente}_{i \text{ Initial}}) \times \text{Importo Nozionale};$$

VRS_{Medio} indica il Valore di Riferimento Medio del Paniere, calcolato come segue:

$$\sum_{i=1}^{i=[n]} w_i \times (\text{Componente}_{i \text{ Medio}} / \text{Componente}_{i \text{ Iniziale}}) \times \text{Importo Nozionale};$$

dove

Componente_{i Medio} è (i) la media aritmetica dei Valori di Riferimento del Componente_i del Paniere rilevati alle Date di Osservazione Intermedie; ovvero (ii) ove sia prevista l'opzione *Stellar*, il minor valore tra il **Local Cap** e la media aritmetica dei Valori di Riferimento del Componente_i del Paniere, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive.

Rendimento nel caso in cui sia prevista l'opzione *Worst-Of*

Nel caso in cui i *Certificates* siano indicizzati ad un Paniere, l'applicazione dell'opzione di tipo *Worst-Of* comporta che per la determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà presa in considerazione la peggiore tra le *performance* registrate dai vari Componenti_i del Paniere, alla Data di Valutazione.

In particolare, $\left(\frac{\text{VRS}_{\text{Finale}}}{\text{VRS}_{\text{Iniziale}}} \right)$ avrà il seguente significato:

$$\text{Min}_{i=1 \text{ a } n} \left(\frac{\text{Componente}_{i \text{ Finale}}}{\text{Componente}_{i \text{ Iniziale}}} \right)$$

Rendimento nel caso sia prevista l'opzione *Uplifter*

Nel caso in cui i *Certificates* prevedano l'opzione *Uplifter*, per la determinazione dell'Importo di Liquidazione, il *Cap* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Max} \left(\text{CapUplifter}; \frac{\text{VRS}_{SC\text{Finale}}}{\text{VRS}_{SC\text{Iniziale}}} \right)$$

Dove:

VRS_{SC Iniziale} indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante *Cap*

VRS_{SC Finale} indica il Valore di Riferimento Finale del Sottostante *Cap*

Cap UpLifter indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive.

Scadenza Anticipata Automatica

Al verificarsi dell'Evento di Scadenza Anticipata Automatica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, i *Certificates* saranno liquidati in anticipo rispetto alla Data di Scadenza e l'investitore riceverà alla Data di Scadenza Anticipata Automatica, l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica, pari al prezzo di Emissione eventualmente maggiorato di un premio come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Evento di Scadenza Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: ad una delle, ovvero ad ogni, Data/e di Osservazione della Scadenza Anticipata Automatica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, il Valore di Riferimento del Sottostante sia superiore o pari al Valore di Scadenza Anticipata Automatica, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Art.14 Regime fiscale

Sono a carico degli investitori le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.

L'Emittente non si incarica di operare le trattenute alla fonte nei confronti degli investitori residenti in Italia.

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai *Certificates* e non fanno parte, pertanto, dei Termini e Condizioni. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei *Certificates*. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei *Certificates*.

Tassazione dei *Certificates*

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (**TUIR**), e del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i *Certificates* siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dalla liquidazione dei *Certificates* sono soggetti ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 20%. Il percepiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei *Certificates* effettuati nel corso di un determinato

periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei *Certificates*, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i *Certificates* siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia tempestivamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i *Certificates* sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o liquidazione dei *Certificates*, al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei *Certificates* derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i *Certificates*, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono incluse nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 20%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i *Certificates* siano connessi, le plusvalenze derivanti dai *Certificates* stessi non sono soggette ad imposta sostitutiva, ma devono concorrere a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dei *Certificates* non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i *Certificates* stessi (i) siano trasferiti in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenuti in Italia.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC, ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi).

Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (**Decreto n. 84**). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, sono soggette ad imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) (i) i trasferimenti della proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (entrambe di seguito denominate **Strumenti Rilevanti**); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Strumenti Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Strumenti Rilevanti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Con particolare riferimento alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Strumenti Rilevanti (quali ad esempio *warrants*, *covered warrants* e *certificates* su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni) l'imposta è dovuta a far data dal 1 settembre 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti. La FTT è dovuta in misura fissa da determinare in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto che varia tra EUR 0.01875 e EUR 200. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento degli Strumenti Rilevanti. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR la FTT è ridotta a 1/5.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Strumenti Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta non si applica, *inter alia*, (i) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (*market making activities*); (ii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252; e (iii) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni.

Sono inoltre escluse dalla FTT le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Strumenti Rilevanti, nonché le operazioni di riacquisto e di chiusura anticipata di tali strumenti da parte dell'emittente ed il regolamento delle medesime operazioni per cassa alla scadenza o a date predefinite di esercizio.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Qualora non intervengano intermediari finanziari la FTT è versata direttamente da ogni controparte della transazione. I soggetti non residenti in Italia, responsabili del versamento dell'imposta, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT.

Art.15 Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

Art.15.1 Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo del Sottostante

Il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante è individuato alla Data di Determinazione (*Strike*) come specificato nelle Condizioni Definitive.

Il Valore di Riferimento Finale del Sottostante è determinato dall'Agente di Calcolo alla Data di Valutazione.

A tal riguardo si precisa che il Valore di Riferimento del Sottostante è individuato come segue:

Valore di Riferimento indica, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il valore del Sottostante, e/o dei Componenti del Paniere come determinato dall'Agente di Calcolo senza prendere in considerazione cambi pubblicati successivamente. Ove il Sottostante e/o i Componenti del Paniere siano costituiti da Azioni Italiane, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Prezzo di Riferimento del Sottostante e/o dei Componenti del Paniere come determinato e pubblicato da Borsa Italiana. Ove il Sottostante e/o i Componenti del Paniere siano costituiti da azioni diverse dalle Azioni Italiane, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del prezzo ufficiale di apertura o chiusura come determinato e pubblicato dalla Borsa di Riferimento. Ove il Sottostante e/o i Componenti del Paniere siano costituiti da Indici Italiani il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del livello ufficiale d'apertura o chiusura dell'Indice come annunciato dallo *Sponsor* dell'Indice. Ove il Sottostante e/o i Componenti del Paniere siano costituiti da indici diversi dagli Indici Italiani il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del livello ufficiale di d'apertura o chiusura dell'Indice come annunciato dallo *Sponsor* dell'Indice. Ove il sottostante sia costituito da Tassi di Cambio, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base dell'Exchange Reference Rate (*fixing*) determinato dal sistema European Central Bank alle ore 14:15 CET, come pubblicato da Reuters alla pagina ECB37. Ove il sottostante sia costituito da Merci il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del prezzo ufficiale del Sottostante sul Mercato di Riferimento come calcolato dal soggetto che gestisce tale mercato, come specificato nelle Condizioni DefinitiveLaddove:

Valore di Riferimento Iniziale indica il Valore di Riferimento del Sottostante e/o dei Componenti del Paniere alla Data di *Strike* o il minore tra i Valori di Riferimento del Sottostante rilevati durante il Periodo di Osservazione dello *Strike*, come specificato nelle Condizioni Definitive;

Valore di Riferimento Finale indica il Valore di Riferimento del Sottostante e/o dei Componenti del Paniere come determinato dall'Agente di Calcolo alla Data di Valutazione;

Art.15.2 Descrizione del Sottostante

I *Certificates*, come indicato nelle pertinenti condizioni definitive, potranno avere come Sottostante sempre nel rispetto di quanto ammesso dalla normativa in materia di offerta al pubblico e/o di quotazione di strumenti finanziari, le seguenti attività:

i) azioni;

ii) indici;

iii) merci;

iv) tassi di cambio.

ovvero un Paniere di tali sottostanti.

L'Emittente si impegna a scegliere Sottostanti relativamente ai quali le informazioni continue e aggiornate sui prezzi siano disponibili in Italia. In particolare, qualora le attività sottostanti i *Certificates* siano costituite da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato, a garantire la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento. Nell'eventualità che i *Certificates* vengano quotati, i Sottostanti prescelti soddisferanno i requisiti previsti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A; vale a dire, a seconda dello specifico Sottostante prescelto, i requisiti di elevata liquidità, trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione, disponibilità di informazioni continue e aggiornate.

Infine si rappresenta che ove i *Certificates* non fossero destinati alla quotazione presso i mercati regolamentati di Borsa Italiana S.p.A., i Sottostanti prescelti dall'Emittente soddisferanno in ogni caso i requisiti richiesti dai mercati regolamentati UE ai fini dell'ottenimento del provvedimento di ammissione a quotazione della competente società di gestione del mercato, vale a dire i requisiti di elevata liquidità, disponibilità di informazioni sui prezzi, notorietà e trasparenza nei metodi di calcolo.

Le informazioni e le fonti relative allo specifico Sottostante prescelto sono fornite nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive contengono una descrizione del Sottostante, le fonti informative dove è possibile reperire informazioni continue ed aggiornate, la Borsa di Riferimento e, nel caso il Sottostante sia costituito da un Paniere, le informazioni relative alla composizione del Paniere e la composizione del peso assegnato a ciascun componente del Paniere stesso.

In particolare:

(a) nel caso in cui il Sottostante sia uno strumento finanziario, le Condizioni Definitive contengono: l'indicazione della denominazione dell'emittente di tale strumento finanziario ed il relativo codice ISIN;

(b) nel caso in cui il Sottostante sia un indice, in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 862/2012:

- nelle Condizioni Definitive si precisa il nome dell'indice;

- inoltre, qualora l'indice sia un indice fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto si dichiara espressamente che:

(1) la serie completa delle regole dell'indice e informazioni sull'andamento dell'indice sono liberamente accessibili sul sito web dell'Emittente o del provider dell'indice, e

(2) le regole applicabili (inclusa la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'indice, la descrizione di eventi di turbativa del mercato e le regole di adeguamento) sono basate su criteri prestabiliti e oggettivi;

- la fonte presso la quale è possibile ottenere informazioni sull'indice è indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato e non verificherà in maniera indipendente alcuna delle informazioni che sono riportate in relazione ai Sottostanti e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non ha alcun tipo di responsabilità per errori od omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

Art.15.3 Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti con un'incidenza sul Sottostante

Potrebbero verificarsi degli eventi che hanno un impatto sul Sottostante. Tali eventi sono di seguito descritti (Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti). In particolare, nel caso si verifichi un Evento Rilevante, l'Agente di Calcolo potrà annullare i *Certificates*, corrispondendo a ciascun investitore, per ogni *Certificate* detenuto ed annullato, un importo corrispondente al valore di mercato del *Certificate*, come determinato dall'Agente di Calcolo ai sensi dei successivi articoli 15.3.1 e 15.3.2. Inoltre nel caso in cui si verifichino tali eventi l'Agente di Calcolo potrà modificare le variabili della formula, rettificando di conseguenza il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione. Una volta effettuata tale rettifica, l'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque in conformità a quanto previsto negli articoli 15.3.1 e 15.3.2.

Il verificarsi di un Evento Rilevante o di un Evento di Turbativa del Mercato, le eventuali misure di adeguamento adottate dall'Agente di Calcolo, ivi inclusa l'eventuale annullamento dei Certificates, saranno comunicati ai Portatori secondo quanto previsto dalla normativa e, in particolare , (i) in ogni caso, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente, e/o (ii) a seguito dell'ammissione a quotazione sul Sedex secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A.

Art. 15.3.1 Eventi di Turbativa

(1) Se si verifica un Evento di Turbativa alla Data di Valutazione e/o alla Data di Osservazione della Scadenza Anticipata Automatica e/o alla Data di *Strike* e/o alla Data di Osservazione, la Data di Valutazione e/o la Data di *Strike* e/o la Data di Osservazione e/o la Data di Osservazione della Scadenza Anticipata Automatica, sarà posticipata al successivo Giorno Lavorativo secondo quanto previsto al seguente punto 2. Qualsiasi Data di Pagamento relativa a tale Data di Valutazione sarà conseguentemente posticipata.

(2) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa continui (i) con riferimento alla Data di *Strike* (ove applicabile), per un periodo maggiore (il **Periodo di Tempo**) rispetto a quello specificato nelle Condizioni Definitive oppure (ii) con riferimento alla Data di Valutazione e/o alla Data di Osservazione e/o alla Data di Osservazione della Scadenza Anticipata Automatica, 8 (otto) Giorni Lavorativi consecutivi, l'ultimo giorno del Periodo di Tempo o l'ottavo Giorno Lavorativo verranno considerati rispettivamente la Data di *Strike* o la Data di Valutazione e/o la Data di Osservazione e/o la Data di Osservazione della Scadenza Anticipata Automatica, ciò nonostante il caso in cui in tale data si verifichi un Evento di Turbativa, e l'Emittente in buona fede e con ragionevole discrezione determinerà, o farà determinare dall'Agente di Calcolo l'equo valore di mercato del Sottostante affetto da un Evento di Turbativa. Il Valore di Riferimento richiesto per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica sarà calcolato in conformità alle prevalenti condizioni di mercato alle 10:00 a.m. (ora di Milano) nell'ottavo giorno sulla base dell'ultimo Valore di Riferimento immediatamente antecedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa disponibile per l'Emittente o per l'Agente di Calcolo, considerando la posizione economica dei Portatori.

In ogni caso, se entro tali 8 Giorni Lavorativi scadono strumenti derivati aventi caratteristiche comparabili che sono pagati sulla *Determining Future Exchange*, il prezzo di liquidazione stabilito dalla *Determining Future Exchange* per tali strumenti derivati aventi caratteristiche comparabili sarà preso in considerazione nel calcolo dell'Importo di Liquidazione. In tale caso la data di scadenza degli strumenti derivati aventi caratteristiche comparabili sarà considerata come Data di Valutazione.

Evento di Turbativa di Mercato significa:

- in caso di azioni come Sottostante:

- (i) la sospensione o la restrizione della negoziazione nel Sottostante nella Borsa di Riferimento; oppure
- (ii) in generale la sospensione o la restrizione della negoziazione in uno strumento derivato connesso al Sottostante sulla *Determining Futures Exchange*.

- in caso di indici come Sottostante

- (i) in generale la sospensione o restrizione delle negoziazioni sulle borse o sui mercati sui quali i titoli che compongono il Sottostante sono quotati o negoziati, oppure sulla rispettiva *Determining Future Exchange* sulla quale gli strumenti derivati sul Sottostante sono negoziati, oppure
- (ii) in relazione ad un numero significativo di titoli individuali che formano il Sottostante, la sospensione o restrizione delle negoziazioni sulle borse o i mercati sui quali tali titoli sono negoziati sulla rispettiva *Determining Future Exchange* sulla quale gli strumenti derivati sul Sottostante sono negoziati; oppure
- (iii) la sospensione o la mancata determinazione del Sottostante come risultato di una decisione dello *Sponsor* dell'Indice.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa di Riferimento.

- in caso di *Merci* come Sottostante

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni o della determinazione del prezzo relativo al Sottostante sul Mercato di Riferimento;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni di uno strumento derivato legato al Sottostante sulla *Determining Future Exchange*, oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative al Sottostante sul Mercato di Riferimento (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative al Sottostante).

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni di calcolo sul Mercato di Riferimento non costituisce un Evento di Turbativa a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole del Mercato di Riferimento.

- in caso di tassi di cambio come Sottostante

- (i) la mancanza di determinazione e pubblicazione del tasso di cambio per il Sottostante da parte della Banca Centrale di riferimento;
- (ii) la sospensione o la restrizione nelle negoziazioni di valute estere nei confronti di almeno uno delle due valute del tasso di cambio del Sottostante (incluse opzioni) o la restrizione nella possibilità di convertire le valute espresse con tale tasso di cambio o l'effettiva impossibilità di ottenere una quotazione di tale tasso di cambio;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti commerciali sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente di Calcolo.

Art. 15.3.2 Eventi rilevanti

- in caso di indici come Sottostante

(1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica sarà il Sottostante con le relative previsioni applicabili di volta in volta (*l'Index Concept*), come elaborate e mantenute dallo *Sponsor* dell'Indice come il rispettivo metodo di calcolo, la determinazione e la pubblicazione del livello del Sottostante da parte del rispettivo *Sponsor* dell'Indice o dell'Agente di Calcolo dell'Indice. Lo stesso si applica se durante la vita dei *Certificates* vengono effettuati o si verificano cambiamenti rispetto al calcolo del Sottostante, la composizione e/o il valore dei prezzi sulla base dei quali il Sottostante è calcolato, o se vengono assunti altri tipi di misure, che hanno un effetto sull' *l'Index Concept*, salvo diversamente previsto dalle previsioni seguenti.

(2) Cambiamenti nelle modalità di calcolo del Sottostante (incluse modifiche) o nel rispettivo *Index Concept* non risulteranno come eventi rilevanti al fine di determinare l'Importo di Liquidazione e/o l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica, salvo che il nuovo relativo *Index Concept* o calcolo del Sottostante non sia, quale risultato di un cambiamento (inclusa ogni rettifica), secondo la ragionevole valutazione dell'Agente di Calcolo, più paragonabile al precedente *Index Concept* o modalità di calcolo. Nel valutare la necessità di una rettifica, l'Agente di Calcolo terrà in considerazione le rettifiche negli strumenti derivati legati al Sottostante al momento applicate dalla *Determining Future Exchange*. L'Agente di Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata il più a lungo possibile. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente di Calcolo considerando la scadenza dei *Certificates* (ove applicabile) e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante. Se l'Agente di Calcolo determina che, ai sensi delle regole della *Determining Future Exchange*, gli strumenti derivati sul Sottostante non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei *Certificates* rimarranno immutate. Il metodo per determinare l'Importo di Liquidazione e/o l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica può essere modificato se il calcolo o la pubblicazione del Sottostante viene cancellata o sostituita da un altro Sottostante. Il metodo di modifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato in tempo utile attraverso un avviso su un quotidiano nazionale, o sul sito internet dell'Emittente.

(3) Se il calcolo o la pubblicazione del Sottostante viene in qualsiasi momento cancellata e/o sostituita da un altro Sottostante, l'Agente di Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione, stabilire quale Sottostante utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica (**il Sottostante Sostitutivo**), rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica. Il Sottostante Sostitutivo e il primo momento della sua applicazione saranno pubblicati in tempo utile attraverso un avviso su un quotidiano nazionale, o sul sito internet dell'Emittente.

Dal primo utilizzo del Sottostante Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Sottostante nel presente Regolamento, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Sottostante Sostitutivo.

(4) Se il Sottostante non viene più calcolato o pubblicato dal relativo *Sponsor* dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (**il Nuovo Sponsor dell'Indice**), allora l'Agente di Calcolo avrà il diritto di calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l' Importo di Scadenza Anticipata Automatica sulla base del Sottostante così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Sponsor* dell'Indice. Se il Sottostante non viene più calcolato o pubblicato dal relativo Agente di Calcolo dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (**il Nuovo Agente di Calcolo dell'Indice**), allora l'Agente di Calcolo dell'Indice avrà il diritto di calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica sulla base del Sottostante così come calcolato dal Nuovo Agente di Calcolo dell'Indice.

(5) Nel caso in cui l'Agente di Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto delle modifiche nel metodo di determinazione del Sottostante, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Sottostante Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente di Calcolo, l'Emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente i *Certificates* dandone avviso ai sensi dell'Articolo 7 (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio attraverso un avviso su un quotidiano nazionale, o sul sito internet dell'Emittente.

In questo caso l'Agente di Calcolo avrà 5 Giorni Lavorativi prima della data di pagamento e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un *Certificate* (**l'Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e con ragionevole discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente di Calcolo secondo la propria buona fede e con ragionevole discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà pagato entro 5 giorni da quando viene determinato dall'Agente di Calcolo e comunicato ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

- in caso di azioni come Sottostante

(1) L'Agente di Calcolo sarà autorizzato, a sua ragionevole descrizione, a modificare il metodo per la determinazione dell'Importo di Liquidazione al verificarsi dei seguenti eventi:

- la società che ha emesso il Sottostante o un terzo attui una misura, basata sul cambiamento della situazione legale, economica, in particolare un cambiamento negli *assets* o nel capitale della società, che potrebbe avere effetto sul Sottostante, a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo (ad esempio aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro, emissione di titoli con opzioni o diritti di conversione in azioni, aumento di capitale con fondi sociali, distribuzione di dividendi speciali, frazionamento azionario, fusioni, liquidazioni, nazionalizzazioni, offerte pubbliche); oppure

- la *Determining Future Exchange* effettua una chiusura anticipata dei rispettivi strumenti derivati legati al Sottostante, oppure

- la *Determining Future Exchange* effettua una modifica dei rispettivi strumenti derivati legati al Sottostante.

Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente di Calcolo tiene in considerazione la modifica dei rispettivi strumenti derivati legati al Sottostante al momento effettuata sulla *Determining Future Exchange*. L'Agente di Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata il più possibile. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente di Calcolo considerando la scadenza dei *Certificates* (ove applicabile) e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante. Se l'Agente di Calcolo determina che, ai sensi delle regole della *Determining Future Exchange*, gli strumenti derivati legati al Sottostante non sono soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei *Certificates* rimarranno immutate. Il metodo di rettifica per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica e il momento dell'applicazione iniziale sarà successivamente pubblicato in tempo utile ai sensi dell'Articolo 7 dei Termini e Condizioni.

(2) Nel caso in cui:

- la quotazione del Sottostante sulla Borsa di Riferimento sia discontinua e non possa essere determinata nessuna Borsa di Riferimento sostitutiva o *Substitute Future Exchange*; oppure

- l'Agente di Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere effettuata per tener conto della misura attuata dalla società che ha emesso il Sottostante o dalla rilevante terza parte,

l'Emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente i *Certificates* dandone avviso ai sensi dell'Articolo 7 dei Termini e Condizioni (l'avviso specificherà **l'Ammontare di Cessazione**). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi dell'Articolo 7 dei Termini e Condizioni.

In questo caso l'Agente di Calcolo dovrà determinare e pubblicare, entro 5 Giorni Lavorativi prima della data di pagamento, l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà pagato entro 5 giorni da quando viene determinato dall'Agente di Calcolo e comunicato ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

- in caso di Merci come Sottostante:

(1) la base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica saranno *Merci* specificate come Sottostanti con il metodo di calcolo della determinazione del prezzo e le condizioni di negoziazione relative al Sottostante sul Mercato di Riferimento (in termini, ad esempio, di composizione, di qualità, di quantità o di valuta di negoziazione di date di scadenza).

(2) Se, secondo la ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, il metodo di determinazione del prezzo o le condizioni di negoziazione applicabili al Sottostante sul Mercato di Riferimento sono cambiate tanto che il nuovo metodo di determinazione del prezzo e le condizioni di negoziazione applicabili al Sottostante sul Mercato di Riferimento sia, come risultato di un cambio, non più paragonabile al precedente metodo o condizione, l'Agente di Calcolo ha il diritto di modificare il metodo per determinare l'Importo di Liquidazione e/o l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica per tener conto di tale cambiamento. Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente di Calcolo terrà in considerazione la rettifica dei rispettivi strumenti derivati, che siano legati al Sottostante, al momento effettuata *Determining Future Exchange*. L'Agente di Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata il più a lungo possibile. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente di Calcolo considerando la scadenza dei *Certificates* (ove applicabile) e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante. Se l'Agente di Calcolo determina che, ai sensi delle regole della *Determining Future Exchange*, gli strumenti derivati oggetto del Sottostante non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei *Certificates* rimarranno immutate. Il metodo di determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica può anche essere rettificato se il calcolo o la pubblicazione del Sottostante viene cancellata nel Mercato di Riferimento. Il metodo di rettifica per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Importo di Scadenza Anticipata Automatica e il momento iniziale della sua applicazione saranno pubblicati in tempo utile.

(3) Se il calcolo del Sottostante viene in qualsiasi momento cancellato sul Mercato di Riferimento ma ripristinato su un altro mercato che l'Agente di Calcolo considera appropriato secondo la sua ragionevole discrezione (il **Mercato di Riferimento Sostitutivo**), l'Agente di Calcolo potrà determinare quale Sottostante utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica, modificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica. In tale caso, l'Agente di Calcolo ha la facoltà di modificare il metodo o la formula per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o dell'Importo di Scadenza Anticipata Automatica per tener conto di qualsiasi differenza nel metodo di calcolo del prezzo di riferimento o delle condizioni di negoziazione applicabili al Sottostante sul Mercato di Riferimento Sostitutivo, paragonate ai metodi e alle condizioni applicabili sul Mercato di Riferimento. Il Mercato di Riferimento Sostitutivo e il momento iniziale della sua applicazione saranno pubblicati in tempo utile ai sensi dell'art.7. Dal primo utilizzo del Sottostante Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Sottostante nel presente Regolamento, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Mercato di Riferimento Sostitutivo.

- in caso di tassi di cambio come Sottostante:

(1) Nel caso in cui il Sottostante non sia più determinato e pubblicato dal *Fixing Sponsor* ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Fixing Sponsor**), l'Agente per il Calcolo avrà il diritto di calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Importo di Scadenza Anticipata sulla base del Sottostante così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Fixing Sponsor*.

In caso di nomina di un Nuovo *Fixing Sponsor*, ogni riferimento al *Fixing Sponsor* nel presente Regolamento, in virtù del contesto, dovrà essere inteso come riferimento al Nuovo *Fixing Sponsor*.

(2) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che (i) una sostituzione del *Fixing Sponsor* non è possibile, o (ii) a causa di speciali circostanze o forza maggiore (come catastrofi, guerre, terrorismo, sommosse, restrizioni alle operazioni di pagamento, recepimento nell'Unione Monetaria Europea della valuta utilizzata per il calcolo) ed altre circostanze che hanno un impatto simile sul Sottostante, la determinazione attendibile del Sottostante è impossibile o impraticabile, l'Emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente i *Certificates* dandone avviso (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio. Se i *Certificates* sono in questo modo cancellati

l'Emissore rimborserà ad ogni Portatore un ammontare in relazione ad ogni *Certificate* posseduto in cui ammontare è l'Ammontare di Cessazione in un giorno selezionato dall'Emissore secondo buona fede e a sua assoluta discrezione e considerando l'evento rilevante, come determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede e a sua assoluta discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà rimborsato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.